

CITTA' di BONDENO

Provincia di Ferrara

ISTANZA DI TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI NASCITA / MATRIMONIO / UNIONE CIVILE

MARCA DA BOLLO Euro 16,00

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA

II/La sottoscritto/a		
nato/a a		ili
residente a	Via	N
	, consapevole delle responsabilità penali di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atti	previste dall'art. 76, comma 1, del D.P.R falsi,
	CHIEDE	
	ai sensi dell'Art. 12, comma 11, del D.P.	R. 03/11/2000 n. 396
_ la trascrizione de	ell'Atto di Nascita, che consegna in originale	e, relativo a:
_ se stesso/a		
_ suo/suoi fig	lio/i minori	
Conferma che le gen quindi:	eralità dei genitori sono le stesse riportate su	ull'atto di nascita che si consegna all'ufficio e
paternità Cognome e	Nome:	
maternità Cognome e	e Nome:	
	o/e CHIEDE	
_ la trascrizione de e	ell'Atto di Matrimonio / Unione Civile, cons	segnato in originale, relativo a se medesimo/a
allo/a sposo/a o parte	e dell'unione	
nato/a a		il
residente a	cittadino/a _	
Conferma che il matr	rimonio / l'unione civile è stato/a celebrato / ce	ostituita
a		iiii
con lo scambio del re	eciproco consenso degli sposi / delle parti del	ll'unione.
Recapiti per ricever	e informazioni sulla pratica:	
Telefono / E-mail		
II sottoscritto dichiara del Regolamento Eur		ttamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13
Bondeno, lì		In fede
	_	(firma leggibile)

Comune di Bondeno - Ufficio dello Stato Civile

La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza	
Richiedente riconosciuto con	
Bondeno, lì	
	L'Ufficiale dello Stato Civile

Avvertenze:

- Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti, con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile, la conformità al testo straniero (art. 22 D.P.R. 3.11.2000, n. 396);
- I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati, salvo la vigenza di convenzioni esentative (art. 21, comma 3 D.P.R. 3.11.2000, n. 396). Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
- La domanda, corredata dall'atto da trascrivere può essere presentata personalmente dall'interessato o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di identità personale.